

Dura Lex Sed Lex

Dario Crestani



Nozze gay, no decisivo del Consiglio di Stato

La questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso si arricchisce di un nuovo intervento giudiziario che dovrebbe, almeno per qualche tempo, porre fine ad ulteriori discussioni.

E' noto che, per aggirare il divieto esistente nel nostro ordinamento, alcune coppie omosessuali, dopo aver celebrato il matrimonio in un paese che lo consente, hanno chiesto la trascrizione dell'atto nei registri del nostro stato civile. Le autorità comunali hanno, per la maggior parte, respinto la richiesta, ma altre hanno ritenuto di accoglierla, il che ha indotto il Ministero degli Interni ad emanare una circolare con la quale si fa divieto ai Comuni di procedere a queste trascrizioni. Alcuni Sindaci hanno contestato la legittimità di questa circolare e hanno quindi ordinato ai loro uffici dello Stato Civile di procedere ugualmente alle trascrizioni, in particolare il Sindaco di Roma che ha pubblicizzato l'iniziativa organizzando in Campidoglio una specie di festa matrimoniale per le coppie richiedenti. E' intervenuto il Prefetto di Roma che, nella veste di organo periferico del Ministero degli Interni e quindi in applicazione della circolare ministeriale, ha disposto l'annullamento delle trascrizioni. Le coppie coinvolte non si sono arrese e hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) sia la circolare del ministro sia i provvedimenti prefettizi di annulla-

mento. Il TAR ha ritenuto legittima la circolare, ma ha deciso che il potere di annullare le trascrizioni, una volta avvenute, spettava al giudice ordinario e non al Prefetto. Il Consiglio di Stato, organo di appello definitivo per le sentenze dei TAR, con una lunga e articolata sentenza di fine Ottobre 2015, non solo ha ribadito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non può essere trascritto in Italia, ma ha decretato che compete proprio al Prefetto, quale organo sovraordinato rispetto al Sindaco, il potere-dovere di annullare le trascrizioni che dovessero essere fatte in violazione del divieto.

Questa sentenza del Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, viene ad aggiungersi alla pronuncia della Corte di Cassazione, massimo organo della giustizia ordinaria, che fin dal 2012 aveva affermato la intrascrivibilità di questo tipo di matrimonio celebrato all'estero in quanto "inidoneo a produrre qualsiasi effetto nell'ordinamento italiano".

Considerato che questo principio è stato ritenuto conforme alla Costituzione dalla nostra Corte Costituzionale e che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che i singoli Stati hanno piena libertà di regolarsi come credono in questa materia, si deve concludere che eventuali cambiamenti radicali potranno avvenire in futuro solo ad opera del legislatore.